

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 00620/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 620 del 2026, proposto da
Bartolomeo Sotgiu, Gian Michele Antonio Gerolamo Suelzu, Antonio Frasconi,
Claudio Frasconi, Sergio Suelzu, Anna marzia Gramolini, Neri Accornero, Maria
Teresa Marina, Maria Alessandra Soccorsi Aliforni, Elena Carla Mattioli, Roberto
Angelo Mattioli, Stefania Brozzetti, Luisa Zacchioli, Domenico Butera, Rosa Russo,
Angela Katia Ghidoni, Maria Marzia Ferrario, Maria Grazia Bianchi, Lorenzo
Brambilla, Roberta Girardi, Sonia Guidazzi, Paolo Castignoli, Andrea Quambusch,
Oscar De Martini, Guido Bucellati, Francesco Benato, Roberto De Franchis, Maria
Mercedes Becciu, Giulio Bevilacqua, Giovanna Solinas, Lucia Paoletti, Donata
Monica Sali, Laura Margherita Bongiorno, Ivano Bortolotti, Alessandro Arrabito,
Paola D'alessandro, Claudio D'alessandro, Vittorio Sodani, Luca Petrocchi, Marco
Enrico Santi Guerrieri, Maria giuseppina Panfilio, Stefano Lagrasta, Enrico Pagnin,
Riccardo Borzi, Adriano Dinacci, Maria Cristina Cobianchi, Antonio Zallu, Nicola
Rossi, Fiorenza Baglioli, Gloria Soardo, Maria Tiziana Pulcrano, Laura Mancini,

Valeria Palermo, Giuseppe Loi, Luciano Paleari, Italo Pellicioni, Silvia Grazia Zingrillo, Stefano Celeste Zingrillo, Erminio Paoletti, Maurizio Rufini, Alberto Calandrino, Comitato Civico per la Salvaguardia del Territorio di Costa Paradiso, rappresentati e difesi dall'avvocato Luigi Azzena, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Comune di Trinità D'Agultu e Vignola, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Ballero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

della Paradiso Costruzioni S.R.L, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Azzena e Gian Comita Ragnedda, con domicilio fisico eletto presso lo studio Debora Urru in Cagliari, via Genneruxi n. 5;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Silvio Murroni e Angela Serra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell'Ordinanza sindacale n. 9 del 9 aprile 2026, con la quale il Sindaco del Comune di Trinità d'Agultu e Vignola, ai sensi degli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000, ha ordinato alla società Paradiso Costruzioni S.r.l. di procedere alla realizzazione del modulo aggiuntivo dell'impianto di depurazione, all'attivazione di due stazioni di sollevamento e al completamento di ulteriori opere infrastrutturali previste dal c.d. *"Progetto Savi"*, nonché ai proprietari delle utenze ritenute collettabili di provvedere all'allaccio alla rete fognaria, unitamente agli ulteriori atti presupposti, connessi e conseguenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Trinità D'Agultu e Vignola e della Paradiso Costruzioni s.r.l.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2026 il dott. Roberto Montixi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto, all'esito del sommario esame che contraddistingue la presente fase cautelare, che l'interesse pubblico alla tutela della salute e dell'igiene pubblica, posto a fondamento dell'esercizio del potere contingibile e urgente di cui agli artt. 50 e 54 del d.lgs. n. 267/2000, appare, allo stato, idoneo a giustificare l'adozione delle sole misure strettamente necessarie ad evitare l'aggravamento delle condizioni di rischio derivanti dagli sversamenti e ad assicurare, nelle more della definizione del giudizio, il mantenimento di condizioni minime di sicurezza sanitaria e ambientale; per converso, non emerge con la medesima evidenza, in relazione alle ulteriori prescrizioni

contenute nell'ordinanza impugnata, la possibilità di ricondurre nell'alveo del potere *extra ordinem* interventi di completamento e ampliamento di carattere infrastrutturale suscettibili di incidere su procedimenti autorizzatori ambientali tuttora pendenti o comunque rientranti nella competenza di amministrazioni diverse da quella comunale, avuto riguardo alle dedotte criticità emerse nel corso dell'esecuzione delle opere già realizzate, alla sopravvenuta scadenza dei precedenti titoli ambientali e dell'autorizzazione allo scarico, nonché ai provvedimenti adottati dalle amministrazioni competenti nell'esercizio delle rispettive attribuzioni;

Ritenuto, pertanto, che, in una prospettiva di necessario bilanciamento tra l'esigenza di assicurare un'effettiva tutela della salute pubblica e quella di preservare l'integrità del riparto delle competenze amministrative delineato dalla normativa ambientale, la domanda cautelare debba essere parzialmente accolta mediante l'adozione di una misura propulsiva, disponendosi che il Comune resistente proceda, entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza o, se precedente, dalla notifica della stessa, ad un riesame dell'impugnato provvedimento ingiunzionale, d'intesa con le amministrazioni competenti in materia ambientale e di autorizzazione agli scarichi, distinguendo gli interventi strettamente indispensabili ad eliminare o prevenire situazioni di immediato pregiudizio igienico-sanitario e ambientale, suscettibili di essere legittimamente imposti nell'esercizio del potere contingibile e urgente, da quelli che, comportando la realizzazione, il completamento o l'attivazione di opere infrastrutturali subordinate al previo conseguimento o rinnovo dei prescritti titoli autorizzatori, non possono essere disposti prescindendo dalle valutazioni riservate alla Regione e alla Provincia nell'ambito dei procedimenti di rispettiva competenza;

Ritenuto di compensare le spese della presente fase.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) accoglie in parte la domanda cautelare e, per l'effetto, ordina al Comune di Trinità d'Agultu e Vignola di procedere, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente ordinanza, al riesame dell'Ordinanza sindacale n. 9 del 9 aprile 2026, provvedendo conseguentemente a rideterminarsi in conformità ai principi esposti in motivazione.

Fissa, per la trattazione del merito, l'udienza del 27 gennaio 2027.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Giulia Ferrari, Presidente

Gabriele Serra, Primo Referendario

Roberto Montixi, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Roberto Montixi

IL PRESIDENTE

Giulia Ferrari

IL SEGRETARIO